



25818/10

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 54/2010

- Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente - Cron. 25818
 - Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere - Rep.
 - Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere - Ud. 27/09/2010
 - Dott. RENATO RORDORF - Consigliere - CC
 - Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere - CI
- ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 54-2010 proposto da:

CROCOLI PIETRO CRCPTR45A02D570N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPILI 25, presso lo studio dell'avvocato LONGO PIERALFONSO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO ROSSI, LAURETTI GIOVANNI, giusta delega speciale a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

TECNOSPAZIO SRL;

- **intimata** -

avverso il decreto n. 51030/09 R.G.V.G. della CORTE D'APPELLO di ROMA del 6/07/09, depositato il 12/10/2009;


2010

275

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2010 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ROSARIA CULTRERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.



da

IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Crocoli Pietro ha presentato innanzi al Tribunale di Latina istanza di fallimento nei confronti della società Teconospazio s.r.l., delle cui quote ha assunto esser detentore nella misura del 34%, ed in estensione anche del socio occulto Cippitani Luciano.

Il liquidatore della società si è costituito assumendo che il bilancio finale di liquidazione non era stato ancora approvato ed i debiti ammontavano all'importo di € 400.000,00

2.- Il Tribunale, con decreto 13.11.2008, ha rigettato l'istanza sia per difetto del requisito soggettivo di fallibilità della debitrice, relativo alle soglie dimensionali previste dal comma 2 dell'art. 1 l.f., sia perché il credito dedotto a fondamento risultava accertato nell'importo di € 18.000.

3.- Il ricorrente ha reclamato il decreto innanzi alla Corte d'appello di Roma, sia lamentando il mancato esercizio dei poteri officiosi d'investigazione del giudice fallimentare, sia assumendo che dalle poste del bilancio emergeva che l'attivo superava il limite di € 300.000,00 e la misura del passivo comunque meritava rivisitazione.

La Corte d'appello con decreto 12 ottobre 2009 ha rigettato il reclamo, condannando l'istante al pagamento delle spese del procedimento.

4.- Il Crocoli ha impugnato la statuizione con due motivi.

L'intimata non ha spiegato difesa.

Il Consigliere rel ha depositato proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 367, 380 bis e 375 c.p.c. osservando che.

"4.1.-Il primo motivo, che denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1.f. e vizio di motivazione, è inammissibile.

Ascrive alla Corte d'appello errore consistito nell'aver escluso la sussistenza di elementi certi che inficiassero l'attendibilità dei risultati del bilancio della società, pur emersi in istruttoria, nonché omesso esercizio officioso dei poteri d'indagine attribuiti al Tribunale fallimentare dall'art. 15 l.f.. Assume infine che il suo credito ammonta ad € 97.494,00 rientrandovi ulteriori voci.

Il decreto in parte qua non è impugnabile per cassazione. Consolidato orientamento- Cass. Sezioni Unite n. n. 26181/2006 e sez. 1 n. 21834/2009-, che si è formato nel vigore del precedente regime ma è comunque applicabile anche dopo la modifica apportata al testo dell'art. 22 dal d.lgs n.

169/2007, esclude l'attitudine del decreto di rigetto assunto dalla Corte d'appello al giudicato, operando la preclusione solo in via di fatto in ordine al credito fatto valere ed allo stato d'insolvenza del debitore. Per costante giurisprudenza -Cass. n. 2975/2006, n. 19643/2005-, siffatto decreto di rigetto non preclude la presentazione di un nuovo ricorso nei medesimi sensi di quello respinto sin dal primo grado, e ciò esclude il carattere decisorio del provvedimento.

4.2.- Il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole della condanna alle spese del procedimento, seppur ammissibile incidendo la statuizione *in parte qua* su diritto soggettivo, è infondato.

La pronuncia applica il principio della soccombenza. Il comma 2 dell'art. 22 l.f. che il ricorrente invoca per sostenere l'illegittimità della decisione, preclude al debitore, in ossequio al principio generale elaborato in relazione all'art. 96 c.p.c. per il quale la causa per responsabilità processuale inerisce alla sola causa di merito, la possibilità di chiedere la condanna del creditore alle spese in separato giudizio ma non di certo di proporre tale domanda nell'alveo del procedimento di reclamo".

Il collegio, letti gli atti, ritiene di condividere la riferita proposta e per l'effetto rigetta il ricorso omessa ogni pronuncia sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d'attività difensiva dell'intimato.

PQM


La Corte:

Rigetta il ricorso.

Roma, il 27.9.2010

Il Presidente

(dott. Paolo Vittoria)

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA




Depositata in Cancelleria
Oggi, 21 DIC 2010



IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
